

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3792

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARGANI, NICOTRA, VAIRO, FUMAGALLI CARULLI,
PAGANELLI, NUCCI MAURO**

Presentata il 6 aprile 1989

**Modifiche alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente
costituzione delle preture circondariali e nuove norme
relative alle sezioni distaccate**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 1° febbraio 1989, n. 30, istitutiva delle preture circondariali e delle sezioni distaccate prevede come data di entrata in vigore il 1° maggio 1989. Una data così ravvicinata rispetto all'approvazione della legge ha determinato problemi complessi, maggiori di quelli che si potevano immaginare. Gli aspetti organizzativi e strutturali che sottendono dunque alla pratica applicazione della legge debbono essere preparati adeguatamente per poter fronteggiare una situazione del tutto nuova e completamente riformatrice. Allo stato l'inadeguatezza degli uffici alle funzioni richieste rischia di compromettere seriamente la concreta applicazione delle norme. Per evitare il pericolo di una inadeguata applicazione degli adempimenti che la legge impone, per sollevare il

mondo giudiziario e la pubblica opinione da un diffuso disagio e da giuste preoccupazioni e per contrastare la errata interpretazione che il legislatore abbia voluto, soltanto di fatto e surrettiziamente, sopprimere preture che pur sono essenziali per l'attività giudiziaria, è opportuno prorogare il termine di entrata in vigore della legge dal 1° maggio 1989 al 1° gennaio 1990.

D'altra parte appare estremamente opportuno far coincidere gli adempimenti che la riforma importa con l'inizio del nuovo anno giudiziario e con le modifiche delle tabelle giudiziarie che il Consiglio superiore della magistratura prepara alla fine di ogni anno.

È altresì opportuno provvedere ad una modifica di quanto disposto agli articoli 5 e 6, che potrebbe essere erroneamente

interpretato, stravolgendo la volontà del legislatore, concentrando presso la pretura circondariale, tutte le funzioni delle preture in atto mandamentali o staccate, addirittura sopprimendo anche la stessa struttura organizzativa.

In effetti le preture di cui alla tabella B del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, conservano la propria autonomia con un organico proprio ed una funziona-

lità autonoma. Per evitare ulteriori equivoci abbiamo proposto la modifica dei predetti articoli 5 e 6 per riconfermare l'intento del legislatore che non è certamente quello di creare megapreture nel capoluogo del circondario non idonee ad avvicinare il cittadino alla giustizia.

Per queste ragioni chiediamo l'urgente esame della proposta che è funzionale agli obiettivi che vogliamo raggiungere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 7 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1990 ».

ART. 2.

1. L'articolo 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Il primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

“Ogni Corte, tribunale, pretura ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria. L'ufficio di cancelleria e di segreteria deve essere costituito anche presso le sezioni staccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento”.

2. Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

“Alle Corti, ai tribunali ed alle preture circondariali nonché a quelle di cui alla tabella B sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti” ».

ART. 3.

1. L'articolo 6 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. L'organico dei magistrati addetti alle preture circondariali e quelle di cui alla tabella B è determinato con

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».